

Una soluzione di equilibrio o di compromesso tra le due esigenze in campo. Sull'equo compenso il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ribadisce ancora una volta l'intenzione di intervenire con il decreto correttivo al Codice appalti facendo attenzione sia alle richieste dei professionisti che alle necessità delle stazioni appaltanti di avere una competizione sul prezzo e non solo appiattita sugli aspetti tecnici, che spesso si risolvono in un semplice vaglio di relazione metodologica e curriculum. «Stiamo lavorando con i tecnici, e io sono circondato da ingegneri, per cercare di applicare la norma sull'equo compenso, senza danneggiare, o far sballare i conti delle piccole e grandi opere pubbliche. È uno dei primi temi sulla mia scrivania», ha ripetuto oggi Salvini, in collegamento video al congresso degli ingegneri, a Siena, a proposito di un argomento molto sentito dalle professioni tecniche, ossia l'applicazione della legge del 2023 sulla remunerazione degli autonomi negli appalti pubblici, dopo che nei mesi scorsi l'Anac (Autorità anticorruzione) aveva scritto al governo, affermando che il Codice degli appalti prevale sulla disciplina sull'equo compenso per le prestazioni professionali. Una posizione che ha trovato conforto anche in alcune decisioni dei giudici amministrativi, anche se non sono pure mancate sentenze dei Tar in senso contrario.

Il "nodo" non è stato sciolto. Anche il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, anch'egli in collegamento con l'assise senese, ha ricordato che è «al vaglio» dell'Osservatorio sulla legge istituito presso il dicastero di via Arenula. Mentre Salvini, evidenziando che «stiamo lavorando al correttivo del Codice degli appalti, che conto entro ottobre di portare al Consiglio dei ministri», ha detto che sull'equo compenso «dovranno arrivare risposte. Ci sono due esigenze, entrambe legittime e fondate, che, però, portano ad esiti diversi: quella dell'applicazione della norma per ciò che concerne gli Ordini professionali, c'è il tema delle stazioni appaltanti e dei sindaci che temono che i piani economici 'sballino' con l'applicazione della norma», ha chiuso, garantendo che la questione è all'esame del suo dicastero in piazzale di Porta Pia. Da NT+.



## In questo numero

Equo compenso: il Ministro vuole portare un correttivo al Codice  
1

Publicato il Decreto per l'invio della comunicazione del Superbonus  
2

Per la patente a crediti ok all'autocertificazione senza Durc  
3

Il Tar Lazio si esprime sull'impatto paesaggistico dei condizionatori  
4

Bando da 32,8mln per riqualificazioni aree sosta a fini turistici  
5

## Publicato il Decreto per l'invio della comunicazione del Superbonus

Le regole per l'invio della comunicazione Superbonus a Enea e Casa Italia sono arrivate con 4 mesi di ritardo. È stato pubblicato il dpcm 17 settembre 2024, che dà attuazione all'obbligo della nuova comunicazione Superbonus, previsto dalla legge che ha sancito lo stop definitivo alla cessione del credito e introdotto nuovi adempimenti a carico dei beneficiari delle detrazioni.

**Cosa è la comunicazione Superbonus** Ricordiamo che i beneficiari delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici **devono inviare informazioni aggiuntive**, rispetto a quelle già previste, relative all'ammontare delle spese sostenute e alle percentuali di utilizzo delle detrazioni fiscali.

Chi sostiene le spese per gli **interventi di efficientamento energetico** deve inviare all'Enea:

- i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- l'ammontare delle spese sostenute entro il 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024);
- l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 30 marzo 2024 e nel 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti per le spese.

Chi sostiene le spese per i **lavori antisismici** deve inviare al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, gestito dal dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi;
- l'ammontare delle spese sostenute entro il 30 marzo 2024;
- l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 30 marzo 2024 e nel 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti per le spese.

Nonostante Enea abbia **evidenziato alcune imprecisioni** durante la conversione del decreto, la legge è stata approvata senza alcuna modifica. La comunicazione Superbonus deve essere inviata:

- dai soggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la Cilas o richiesto il permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione degli edifici e che, entro la stessa data, non hanno concluso i lavori;
- dai soggetti che a partire dal 1° gennaio 2024 hanno presentato la Cilas o richiesto il permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione degli edifici.

**Sanzioni per chi non invia la comunicazione Superbonus** La norma ha previsto anche delle sanzioni a carico di chi non invia la comunicazione Superbonus:

- una **sanzione di 10mila euro** nel caso in cui i lavori che al 30 marzo 2024 risultassero in corso;
- la **decadenza dall'agevolazione** per i lavori per i quali la Cilas o la richiesta del permesso di costruire sono presentati a partire dal 30 marzo 2024.

Il dpcm con le modalità e i termini di invio della comunicazione Superbonus era atteso entro il 29 maggio 2024. Senza indicazioni specifiche, nessuno poteva infatti inviare la documentazione aggiuntiva. I beneficiari della detrazione, che volevano mettersi in regola inviando le informazioni integrative, non avevano quindi la possibilità di mettersi in regola, restando in una situazione di incertezza e a rischio di sanzione.

**Comunicazione Superbonus, le regole con 4 mesi di ritardo** Con 4 mesi di ritardo, il Governo ha pubblicato il dpcm, che definisce tempistiche e linee guida per l'invio dei dati.

Le informazioni aggiuntive relative agli interventi di efficientamento energetico devono essere trasmesse dai professionisti abilitati incaricati dell'invio delle asseverazioni previste dalle norme che regolano il Superbonus. Per l'invio è necessario rispettare gli stessi termini delle asseverazioni inoltrate all'Enea. Le informazioni aggiuntive relative ai lavori antisismici devono essere inviate dai progettisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico.

Tali dati devono essere inviati: - entro il 31 ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024; - entro 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi. *Da Edilportale.*



## Per la patente a crediti ok all'autocertificazione senza Durc

Tra i requisiti richiesti per il rilascio della patente ci sono anche il possesso del Durc e del Durf. Analogamente, la possibilità di inviare l'autocertificazione via pec consente di attestare il possesso dei requisiti richiesti. «Come si può notare - si legge nella [nota dei Consulenti del Lavoro](#) dedicata alla patente a crediti in edilizia - l'autocertificazione non riguarda il possesso materiale del documento, ove previsto, bensì dei requisiti necessari per ottenerlo». In altre parole, se si è certi del possesso dei requisiti richiesti è possibile inviare l'autocertificazione anche senza avere "in tasca" il certificato. In particolare i consulenti del lavoro applicano il principio al caso del Durc. Si legge infatti che «si ritiene pertanto che, ad esempio per il Durc, il richiedente la patente possa dichiarare il possesso dei requisiti previsti anche se non gli fosse stato ancora rilasciato il documento, fermo restando il rischio di aver prodotto una dichiarazione mendace», cioè il rischio di incorrere in una falsa dichiarazione, e relative conseguenze penali. Non solo. È importante anche il momento della autodichiarazione, perché il possesso del requisito sarà riferito esattamente a quel giorno: «il momento che assume rilevanza ai fini del possesso dei requisiti - si sottolinea nella nota - è quello in cui il richiedente ha effettuato la richiesta o, se precedente, la data di sottoscrizione dell'autocertificazione». Ne consegue anche che la perdita del requisito in data successiva non avrà conseguenze automatiche: «l'eventuale variazione o perdita dei requisiti previsti - osservano i consulenti - si ritiene non si riverberi sulla validità della patente già rilasciata». Ma questo lo afferma anche l'Ispettorato del Lavoro nella sua prima circolare, citando espressamente il caso del Durc. Quanto al documento di regolarità fiscale, i consulenti del lavoro confermano che non sempre è necessario. Si ricorda che l'obbligo riguarda «i sostituti di imposta che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da *prevalente utilizzo di manodopera* presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di *beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili* in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici». Per quanto riguarda l'elemento discriminante del «prevalente utilizzo della manodopera», la nota ricorda che, secondo quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate, «in relazione ai contratti misti di affidamento del compimento di opere e servizi o ai contratti di affidamento di opere, al fine di determinare la prevalenza, nel caso di occorrerà fare riferimento al numeratore alla retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato e al denominatore al prezzo complessivo dell'opera (o dell'opera e del servizio nel caso di contratti misti). La prevalenza si intenderà superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%». Per quanto invece riguarda il requisito relativo «all'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma», l'Agenzia delle entrate - ricordano i consulenti del lavoro - ha chiarito che sono «ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali. La riconducibilità dei beni strumentali ai committenti potrà avvenire a qualunque titolo giuridico: proprietà, possesso, detenzione. È in ogni caso necessario che i beni strumentali non siano viceversa esclusivamente riconducibili a qualunque titolo giuridico agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari e agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati». Sempre relativamente al Durf, da questo perimetro sono escluse le imprese che «non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione». E si ritiene che siano escluse anche le imprese con meno di tre anni di attività. «Diversamente - ragionano i consulenti del lavoro - significherebbe escludere *ab origine* tali soggetti da coloro che possono svolgere attività nei cantieri a prescindere dal requisito di regolarità che non potrebbe essere evidentemente oggetto di certificazione per carenza del requisito soggettivo previsto ai fini del rilascio». Da NT+.

## Il Tar Lazio si esprime sull'impatto paesaggistico dei condizionatori

Il Tar Lazio conferma quanto i privati cittadini (in buona fede o meno) siano spesso del tutto inconsapevoli dell'impatto urbanistico/paesaggistico delle opere che pongono in essere nelle loro proprietà. Sono poi le sentenze a dettare la linea, come avvenuto a seguito della sentenza n. 13771/24 che andiamo di seguito ad analizzare.

**La vicenda** Il proprietario di un immobile situato in area paesaggisticamente vincolata, impugnava un'ordinanza comunale con cui gli veniva ingiunto di procedere alla demolizione di alcuni interventi edilizi realizzati oltre un anno prima. Le opere consistevano nella chiusura di una loggia al secondo piano e nell'installazione di un motore esterno per il condizionamento. Nella convinzione di non avere commesso alcun abuso, il privato si rivolgeva al Tar, argomentando come segue: anzitutto, evidenziava che era stata presentata una Cila per il montaggio (sul balcone del secondo piano dell'edificio) di una semplice tenda per la protezione da sole e pioggia, composta da struttura di alluminio color legno e telo avvolgibile; ritenendo dunque di essere formalmente a posto. Inoltre, il ricorrente lamentava il mancato esercizio del potere di vigilanza e repressione degli abusi nei termini di legge, sottolineando che l'ordine di demolizione era stato adottato a distanza di oltre un anno dalla presentazione della Cila. A fronte di tali contestazioni, il Comune eccepeva che, all'esito di un sopralluogo della polizia municipale svolto sulla base di un esposto, emergevano inequivocabilmente tanto l'abusività della presunta pergotenda, quanto quella del condizionatore.

**Veranda e condizionatore abusivi: motivi e decisione** Il collegio giudicante si sofferma preliminarmente sulla doglianza inerente la tardività dell'azione amministrativa. A fronte della comunicazione di inizio lavori, i generali poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall'articolo 27 del Dpr 380/2001 possono e devono essere esercitati in ogni momento, senza limiti di tempo, e soprattutto quando l'amministrazione rilevi che la tipologia di intervento sia indiscutibilmente assoggettato a permesso edilizio. Nel caso di specie, dalla documentazione fotografica in atti, il manufatto che il ricorrente qualifica come pergotenda, in realtà è una veranda, in quanto ha consentito la chiusura integrale del balcone per l'intera altezza e su tutti i lati. Si è quindi in presenza di un intervento di ristrutturazione edilizia che richiede il previo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente una Cila.

Ma ancor più interessante è il discorso relativo all'installazione del condizionatore sulla facciate dell'edificio. Secondo i ricorrenti, la facciata su cui è stato collocato il condizionatore è la più nascosta, e comunque non la principale del fabbricato; inoltre, data la distanza dalla pubblica via (pari a circa 230 metri) ciò che è visibile da quest'ultima sarebbe solo «un puntino bianco». A fronte di tali argomentazioni, il Tar precisa che l'elemento della visibilità dell'impianto dalla pubblica via, è dirimente ai fini della necessità di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, non rilevando in alcun modo la circostanza che l'installazione sia avvenuta su di un prospetto diverso da quello principale. Nella vicenda per cui è causa, per verificare se l'intervento contestato fosse visibile da strade pubbliche, è stato svolto dal personale tecnico del Comune un apposito sopralluogo, all'esito del quale è stato redatto un rapporto di servizio corredato da ampia documentazione fotografica. Sulla base di tali risultanze, il provvedimento impugnato evidenzia che il motore esterno per il condizionamento dell'aria è visibile da due differenti punti della pubblica strada, il che costituisce ragione sufficiente a far ritenere integrate le condizioni per la necessità dell'autorizzazione paesaggistica. Né incide sulla legittimità del provvedimento gravato l'eventuale esistenza di altri documentati e ben più gravi/evidenti casi presenti sull'intero tessuto urbano del Comune; difatti, per principio generale e assodato, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, non può essere invocato per ottenere il risultato di un'equiparazione ad una situazione illegittima o illegittimamente trattata. da NT+.

## Bando da 32,8mln per riqualificazione delle aree sosta a fini turistici

Il ministero del Turismo ha pubblicato il bando da 32,8 milioni di euro per il turismo all'aria aperta.

Il bando finanzia la creazione e la riqualificazione delle aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici con le risorse del Fondo istituito dal Governo con il DL Qualità dell'aria.

### Turismo all'aria aperta, i destinatari del bando

I destinatari del bando sono i Comuni italiani che soddisfano questi due requisiti:

- popolazione non superiore ai 20 mila abitanti;
- disponibilità di aree di pubblica utilità o pubblico utilizzo delle aree oggetto dell'intervento per il quale è richiesto il finanziamento.

Possono inoltre accedere allo stanziamento anche quei Comuni che, in assenza del primo requisito, presentino una delle seguenti caratteristiche:

- ospitano annualmente eventi ricorrenti o grandi eventi a cui è attesa la partecipazione di almeno 20 mila persone;
- presentino progetti per la costruzione di aree di sosta sul territorio comunale entro 15 km da un cammino storico e/o religioso o a un sito riconosciuto nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. L'entità del contributo concedibile per ciascun progetto non può essere superiore alla misura massima dell'80% della spesa ammissibile e il contributo massimo ammonta a:
  - 6 mila euro per ciascuna piazzola per singolo progetto per la costruzione e la gestione di una nuova area di sosta;
  - 3600 euro per ciascuna piazzola in caso di riqualificazione di aree di sosta esistenti.

Il contributo massimo concedibile per singola area attrezzata di sosta è pari a:

- 400 mila euro per le aree di nuova realizzazione;
- 240 mila euro per le aree attrezzate oggetto di riqualificazione.

### Turismo all'aria aperta: domande e tempistiche dei lavori

La domanda di finanziamento deve essere presentata attraverso la piattaforma informatica che il ministero metterà a disposizione nella sezione "Notizie di servizio".

La piattaforma sarà disponibile dal 26 novembre 2024 (60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito del ministero).

Gli interessati avranno poi 30 giorni di tempo dalla data di apertura della piattaforma per poter presentare le domande, che devono quindi essere inviate entro il 26 dicembre 2024.

"Un'azione concreta con cui supportare un segmento turistico in forte ascesa, sul quale era necessario investire, innanzitutto, per colmare il divario con i principali competitor europei - commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè -. Stiamo mettendo in ordine il comparto, e queste misure saranno nuova linfa vitale per sostenere costantemente, in maniera sostenibile, la crescita di un settore che si conferma trainante per l'economia". Da *Edilportale*.



## Ance Campania

Piazza Vittoria 10  
Napoli 80121

Telefono:  
0817645851

Mail  
[info@ancecampania.it](mailto:info@ancecampania.it)

Siamo sul web  
[ancecampania.it](http://ancecampania.it)

**ANCE** | CAMPANIA

